



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev.	Procedura	Descrizione della revisione	Data
0.0	Procedura delle segnalazioni whistleblowing	Prima emissione	13/12/2023
0.0	Procedura del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing	Prima emissione	19/02/2024
1.0	Procedura whistleblowing	Revisione delle procedure in vigore per acquisto nuova piattaforma informatica per le segnalazioni Unificazione dei due documenti in un'unica procedura Razionalizzazione del canale di segnalazione interno	23/01/2026

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	3
3.	SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	4
4.	SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE.....	4
5.	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.....	6
	6.1 PIATTAFORMA INFORMATICA	6
	6.2 MODALITA' ALTERNATIVE ALLA PIATTAFORMA	7
	6.3 SEGNALAZIONE ANONIMA	8
7.	CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	9
8.	LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO	9
	8.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
	8.2 TUTELA DALLE RITORSIONI	10
	8.3 MISURE DI SOSTEGNO	11
9.	PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	11
	9.1 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	11
	9.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE	12
	9.3 ISTRUTTORIA.....	13
	9.4 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	14
10.	TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI	14
11.	REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI	15
12.	RIFERIMENTI	15

1. PREMESSA

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017 (Legge n. 179) che regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione e introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

La legge n. 179/2017 è stata superata dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (di seguito anche il Decreto) che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 (di seguito anche la Direttiva). La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare stabilisce che tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni e che lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che adottano un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 nonché a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti e/o operanti nei settori c.d. sensibili indipendentemente dal numero di dipendenti.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina le modalità di ricezione e il relativo processo di gestione delle segnalazioni di violazioni che tramite il canale interno possono interessare Forma.Temp, con particolare riguardo a:

- soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- oggetto, contenuti e modalità della segnalazione;
- responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione;
- tutele per il segnalante;
- registrazione, valutazione, istruttoria e chiusura della segnalazione;
- conservazione della documentazione;
- reporting e flussi informativi.

La procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Forma.Temp, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo, e qualora il segnalante renda nota la propria identità.

La presente procedura non si applica a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio,

le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici);

- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dal Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati dalla Direttiva;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione il D.Lgs. 24/2023.

3. SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

In Forma.Temp, il soggetto incaricato della procedura ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24/2023 è il responsabile del Servizio Internal Audit (o “soggetto gestore delle segnalazioni” o anche “soggetto ricevente”), competente a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni.

Nei casi in cui l'oggetto della segnalazione sia rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (commissione di illeciti richiamati dal Decreto, violazioni delle disposizioni del Modello 231/2001, violazioni del Codice di comportamento) il soggetto gestore comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza affinché lo stesso possa svolgere la propria attività di vigilanza, anche prendendo parte all'istruttoria del gestore o, quantomeno, rimanendo informato del suo andamento.

Qualora il soggetto gestore risulti persona coinvolta nella segnalazione, il soggetto segnalante potrà avvalersi del canale esterno messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

4. SOGGETTI CHE POSSONO SEGNALARE

Possono effettuare una segnalazione le seguenti categorie di persone:

- lavoratori subordinati;
- liberi professionisti e consulenti;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione;
- tirocinanti (retribuiti e non) e volontari;
- membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

Ne deriva che il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e Forma.Temp, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali, presenti o anche passate.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela si estende anche ai soggetti facilitatori (ossia quelle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo); alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente.

Rientrano tra i soggetti tutelati enti di proprietà (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi) del segnalante; enti presso i quali il segnalante lavora; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono riguardare:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- 3) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea (indicate nell'Allegato 1 al D. Lgs. 24/2023) e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea;

- 5) atti e omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2 del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE di cui ai punti 3, 4 e 5 sopra menzionati.

La segnalazione deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti che comportino la violazione di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Forma.Temp.

È indispensabile che la segnalazione sia resa in buona fede, che sia il più possibile circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi che consentano una corretta analisi. È utile allegare i documenti che possano fornire elementi di fondatezza.

Pertanto, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle di seguito descritte sono irricevibili come segnalazioni "whistleblowing", pertanto sono trattate come segnalazioni ordinarie.

6.1 PIATTAFORMA INFORMATICA

La piattaforma è accessibile dal sito internet di Forma.Temp nell'apposita pagina denominata "Whistleblowing".

Lo strumento garantisce agli utenti di inviare una segnalazione in totale riservatezza. Le informazioni inserite nella piattaforma sono protette da cifratura e sono visualizzabili solo da chi

invia la segnalazione e dal soggetto gestore. Nessun altro soggetto non autorizzato può accedere ai contenuti o sapere che è stata inviata una segnalazione.

Per inviare una segnalazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati da un asterisco, mentre non è obbligatoria la compilazione della sezione relativa all'identità del segnalante in quanto è consentito inviare una segnalazione anonima (si veda di seguito § 6.3). Anche se si compilano i campi del nome e cognome la segnalazione viene inviata al soggetto gestore in maniera anonima in quanto all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. Solo il soggetto gestore ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata e questa azione viene notificata al segnalante in un'apposita area della piattaforma unitamente alla motivazione indicata dal soggetto gestore.

Oltre alla modalità scritta la piattaforma consente di presentare segnalazioni **vocali** mediante registrazione con audio distorto, tale da rendere non riconoscibile la voce del segnalante.

Dopo l'invio della segnalazione (sia scritta che vocale, sia anonima che con identità indicata) il segnalante visualizza a schermo un **codice** e una **password** (con possibilità di salvarli in un file formato pdf per la conservazione) necessari per accedere alla segnalazione per verificarne lo stato, per modificarla e/o integrarla, nonché per dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto gestore attraverso lo scambio di messaggi.

Inoltre, nella sezione relativa all'identità il segnalante può inserire un indirizzo di posta elettronica (campo non obbligatorio) per la ricezione delle notifiche dalla piattaforma.

Per una maggior tutela della riservatezza, ai soli fini della ricezione delle notifiche, è stato escluso l'utilizzo di e-mail con dominio aziendale @formatemp.it.

6.2 MODALITA' ALTERNATIVE ALLA PIATTAFORMA

In forma scritta a mezzo posta da inviare presso la sede di Forma.Temp al seguente indirizzo: Piazza Barberini n. 52 – 00187 Roma.

Al fine di adottare le misure necessarie a garantire la riservatezza e in vista della protocollazione riservata, è possibile che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse (al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione):

- la prima busta contenete i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda busta contenente la segnalazione.

Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al soggetto gestore delle segnalazioni whistleblowing".

La segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Il segnalante deve indicare nella comunicazione un indirizzo e-mail al quale il soggetto gestore può dare prova della ricezione della segnalazione e fornire il relativo riscontro.

Qualora non indicato l'indirizzo e-mail (o altro recapito), il soggetto gestore esaminerà la segnalazione, senza alcun obbligo di prova della ricezione e di obbligo di riscontro previsti dalla normativa.

In forma orale con incontro diretto su richiesta del segnalante, da svolgersi entro un termine ragionevole, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente, garantendo la riservatezza dello stesso e del contenuto della segnalazione.

In questo caso il gestore può procedere, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante. Laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione.

Le segnalazioni che tramite le modalità alternative sono ricevute da persone diverse dal soggetto gestore devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente al fine di garantire le tempistiche di gestione.

In ogni caso è raccomandato l'utilizzo della piattaforma in quanto le modalità alternative non garantiscono lo stesso livello di riservatezza.

6.3 SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime ed equiparate a segnalazioni ordinarie.

Pertanto, le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari che siano in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati e, qualora ne ricorrano i presupposti, vengono prese in carico secondo l'iter di gestione delle segnalazioni ordinarie.

In caso contrario la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che ne costituiscono gli elementi essenziali.

Il Decreto prevede che nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione, pertanto, le segnalazioni anonime ricevute sono comunque

registerate dal soggetto gestore e l'eventuale documentazione conservata, rendendo possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

7. CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se al momento della presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è obbligatorio, non è attivo oppure è attivo ma non conforme alle previsioni normative;
- ha già presentato una segnalazione al canale interno ma non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito e che potrebbe determinare rischio di ritorsione
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito internet dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Sono previste inoltre ulteriori condizioni per cui il segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica:

- ha presentato una segnalazione al canale interno a cui non è stato fornito riscontro nei termini previsti e alla quale ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC che a sua volta, non ha fornito riscontro entro termini ragionevoli;
- ha già presentato una segnalazione esterna ad ANAC che non ha fornito riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

8. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO

8.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Decreto ha previsto un sistema di protezione che comprende la tutela della riservatezza:

- del segnalante;

- del segnalato (persona fisica oggetto della segnalazione);
- del facilitatore (sia l'identità che l'attività in cui l'assistenza fornita al segnalante si concretizza);
- delle persone diverse dal segnalato ma implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

L'identità del segnalante e qualunque informazione da cui possa direttamente e indirettamente desumersi la stessa, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse dal soggetto gestore, competente a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, autorizzato a trattare tali dati.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate con i canali alternativi alla piattaforma e anche quando la segnalazione perviene a persone diverse dal soggetto gestore. La riservatezza è sempre garantita e maggiormente tutelata con l'utilizzo della piattaforma informatica.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:

- a) nel procedimento penale: l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- b) nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti: l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- c) nel procedimento disciplinare: l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il segnalato non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito unicamente nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti (i) a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e (ii) nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

8.2 TUTELA DALLE RITORSIONI

Il Decreto prevede a tutela del segnalante il divieto di ritorsione intesa come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che

provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Condizioni per l'applicazione della tutela da ritorsioni:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritieri e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- d) non sono sufficienti i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica e analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

8.3 MISURE DI SOSTEGNO

È istituito presso l'ANAC e pubblicato sul sito l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

9. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

9.1 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al ricevimento della segnalazione il soggetto gestore procede a compilare in modalità anonima il registro informatico (file formato excel protetto con password) con gli estremi della segnalazione, in particolare:

- identificativo ((ID));
- data e ora di ricezione;
- oggetto della segnalazione;
- eventuali note;

- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo di gestione).

Il registro delle segnalazioni è rimesso alla esclusiva disponibilità del soggetto gestore e riporta l'elenco completo delle segnalazioni ricevute tramite il canale interno istituito da Forma.Temp (*piattaforma informatica, posta ordinaria, posta elettronica ordinaria, verbale, telefonica*).

Entro 7 giorni dalla ricezione, il soggetto gestore notifica al segnalante la presa in carico della segnalazione e lo invita a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti e/o approfondimenti.

In caso di segnalazioni anonime la notifica della presa in carico sarà sempre possibile per le segnalazioni presentate tramite la piattaforma informatica dedicata, mentre, sarà possibile per le segnalazioni presentate tramite canali alternativi solo qualora il segnalante abbia fornito un recapito (preferibilmente un indirizzo di posta elettronica ordinaria).

La segnalazione ricevuta da soggetti diversi dal soggetto gestore (tramite i canali interni alternativi alla piattaforma informatica) deve essere trasmessa a quest'ultimo tempestivamente al fine di consentire di garantire le tempistiche di gestione.

9.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il soggetto gestore effettua una valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti e sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla normativa in materia di whistleblowing;
- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- ove necessario chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza;
- identificare eventuali soggetti terzi competenti per la valutazione della segnalazione.

In particolare, la valutazione preliminare tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto circa la fondatezza e l'attendibilità della segnalazione, quanto meno rispetto alla possibilità di poter effettuare delle concrete verifiche sui fatti segnalati.

La valutazione preliminare si conclude di norma **entro 15 giorni**, decorrenti dalla data di notifica al soggetto segnalante della presa in carico della segnalazione.

Nei casi in cui, a seguito della valutazione preliminare sia appurata la completa genericità della segnalazione tale da non consentire neppure di avviare una verifica concreta, si determinano

implicitamente i presupposti per l'archiviazione della stessa. In tal caso il soggetto gestore chiude e archivia la segnalazione comunicandolo al segnalante.

9.3 ISTRUTTORIA

Qualora a seguito della valutazione preliminare la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il soggetto gestore avvia l'istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

Nel corso delle verifiche il soggetto gestore, dotato di adeguati poteri ispettivi, può accedere alla documentazione di Forma.Temp, assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e del segnalato.

In particolare, nell'ambito dell'istruttoria il soggetto gestore, sempre mantenendo la piena riservatezza deve:

- avviare le verifiche (a titolo non esaustivo: mediante acquisizione e analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari). La metodologia da utilizzare è valutata, di volta in volta, individuando quella ritenuta più efficace tenuto conto della natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti;
- ove necessario, coinvolgere e chiedere il supporto degli uffici di Forma.Temp e degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza) interessati dall'attività di verifica. I soggetti coinvolti devono garantire la massima e tempestiva collaborazione e la riservatezza;
- richiedere ove necessario, il supporto di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della stessa;
- mantenere le interlocuzioni con il soggetto segnalante e richiedere eventuali specifiche e/o integrazioni;
- se necessario, interloquire con il soggetto segnalato, anche su sua richiesta, verbalmente o mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e/o documenti;
- concludere le verifiche e, nei casi di archiviazione della segnalazione, tracciandone le motivazioni;
- riportare gli esiti delle valutazioni effettuate all'Organismo di Vigilanza.

Le attività sopra elencate saranno condotte anche nei casi di segnalazione anonima, a condizione che sia sufficientemente circostanziata e precisa da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore. In caso contrario, la segnalazione sarà chiusa e archiviata.

Il segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando i canali interni attivati da Forma.Temp.

9.4 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione il soggetto gestore deve fornire un riscontro al segnalante rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate.

Il riscontro fornito entro i tre mesi può coincidere con l'esito finale delle attività di accertamento, ma qualora queste non fossero concluse, il soggetto ricevente invita il soggetto segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il soggetto gestore procede alla sua chiusura e archiviazione, dandone comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il soggetto gestore valuta eventuali conseguenti provvedimenti, formula le raccomandazioni ritenute opportune, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari o la proposta di denuncia all'Autorità pubblica competente. Identifica inoltre eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta di azioni volte a colmare carenze organizzative o di controllo nei processi interni.

Gli organi di Forma.Temp attuano tali raccomandazioni e/o azioni correttive, il cui monitoraggio è svolto dal soggetto gestore, con il supporto, ove competente, dell'Organismo di Vigilanza.

Il soggetto gestore delle segnalazioni informa il segnalante in merito al seguito della segnalazione. A titolo non esaustivo, di seguito possibili esiti che possono essere comunicati alla segnalante:

- correzione di processi interni;
- avvio di un procedimento disciplinare;
- trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale);
- archiviazione per mancanza di evidenze.

10. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

La presente procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Eventuali soggetti coinvolti nelle attività di accertamento (es. Organismo di Vigilanza) ricevono dal soggetto gestore i dati e le informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza. Tuttavia, sono tenuti a adottare tutte le cautele necessarie per la gestione di tali dati (tra cui in particolare la riservatezza del segnalante e degli

altri soggetti indicati nella segnalazione) e pertanto sono ritenuti responsabili delle eventuali violazioni di tali obblighi.

Le segnalazioni, i dati contenuti e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni successivi, decorrenti dalla data di comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura.

Un elenco anonimizzato delle segnalazioni ricevute e dei relativi esiti sarà conservato a cura del soggetto gestore anche oltre i cinque anni.

11. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI

Il soggetto gestore predisponde un report annuale sulle segnalazioni ricevute contenente ove presenti:

- l'indicazione delle segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento, ricevute nei periodi precedenti e per le quali sono in corso di svolgimento le verifiche necessarie, archiviate senza seguito nel periodo di riferimento;
- i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente alle segnalazioni;
- la descrizione di eventuali azioni intraprese.

Il report, in forma anonima senza riferimenti ai soggetti segnalanti e/o ai soggetti coinvolti nella segnalazione, è redatto anche se nel periodo di riferimento non sono state ricevute segnalazioni ed è trasmesso a:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza.

12. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017
- Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.
- Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003
- Linee Guida A.N.AC. Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025
- Linee Guida A.N.AC. Delibera n. 478 del 26 novembre 2025